



**I NUOVI ADEMPIMENTI
ANTIRICICLAGGIO PER I
PROFESSIONISTI
E LE SOCIETÀ DI REVISIONE**

- Legge antiriciclaggio
- D.Lgs n. 56/04
- D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
- Provv. UIC 24 febbraio 2006

Tavole sinottiche sulle novità normative

a cura di Lucia Starola e Francesco Tavone

Tavola n. 1

QUADRO NORMATIVO E DESTINATARI

Reato di Riciclaggio

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ art. 648 bis c.p. – Riciclaggio - (introdotto con il D.L. 21/3/1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/5/1978, n. 191)
➤ art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – (introdotto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55) | <p>Modificati con ampliamento della gamma reati presupposto a tutte le fattispecie di delitto non colposo (tutti i delitti per il 648-ter) dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio di denaro.</p> |
|---|---|

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. L. 3/5/1991, n. 143 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5/7/1991, n. 197) – **Legge antiriciclaggio** - in attuazione della Direttiva n. 91/308/CE (I Direttiva antiriciclaggio)
- D.lgs 20 febbraio 2004, n. 56, che recepisce la Direttiva 2001/97/CE (II Direttiva antiriciclaggio)
- D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 - Regolamento del Min. dell'economia e delle finanze, di attuazione, per i professionisti, del D.Lgs n. 56/04
- Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Istruzioni applicative UIC per i professionisti
- Direttiva 2005/60/CE – III Direttiva antiriciclaggio (in attesa di recepimento).

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 379 c.p. – Favoreggiamento reale - (modificato dalla L. 19/3/1990, n. 55)

I destinatari degli obblighi:

Prima del 14 marzo 2004	Dal 14 marzo 2004
<p>Art. 13 del D.L. n. 625/79 e art. 1 del D.Lgs n. 374/99</p> <p>Art. 13 del D.L. n. 625/79</p> <p>1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro ⁽²⁾ presso:</p> <p>a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;</p> <p>b) enti creditizi;</p> <p>c) società di intermediazione mobiliare;</p> <p>d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;</p> <p>e) agenti di cambio;</p> <p>f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;</p> <p>g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;</p> <p>h) società fiduciarie;</p> <p>i) imprese ed enti assicurativi;</p> <p>l) società Monte Titoli S.p.a.;</p> <p>m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione</p>	<p>Art.2. del D.Lgs n. 56/04</p> <p>Àmbito di applicazione.</p> <p>1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:</p> <p>a) alle banche;</p> <p>b) a Poste Italiane S.p.a.;</p> <p>c) agli istituti di moneta elettronica;</p> <p>d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);</p> <p>e) alle società di gestione del risparmio (SGR);</p> <p>f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);</p> <p>g) alle imprese di assicurazione;</p> <p>h) agli agenti di cambio;</p> <p>i) alle società fiduciarie;</p> <p>l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;</p> <p>m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;</p> <p>n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;</p> <p>o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;</p> <p>p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione</p>

<p>finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito;</p> <p>m-bis) istituti di moneta elettronica</p> <p>Art. 1 del D-Lgs n. 374/99</p> <p> Ambito di applicazione.</p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: «legge n. 197 del 1991» si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:</p> <p>a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;</p> <p>b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;</p> <p>c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.</p>	<p>finanziaria;</p> <p>q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;</p> <p>r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;</p> <p>s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;</p> <p>s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi ⁽¹⁾;</p> <p>t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:</p> <p>1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;</p> <p>2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;</p> <p>3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;</p> <p>4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;</p> <p>5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.</p> <p>2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni</p>
--	--

<p>298;</p> <p>d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;</p> <p>e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;</p> <p>f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;</p> <p>g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;</p> <p>h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;</p> <p>i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;</p> <p>l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;</p> <p>n) agenzia in attività finanziaria prevista</p>	<p>contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:</p> <p>a) ai soggetti indicati nel comma 1;</p> <p>b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;</p> <p>c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;</p> <p>d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;</p> <p>e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;</p> <p>f) agli uffici della pubblica amministrazione.</p>
---	---

dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: «testo unico bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.

Tavola n. 2

I PROFESSIONISTI QUALI NUOVI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

La nuova disciplina antiriciclaggio, dettata dal D.Lgs n. 56/04, include tra i soggetti obbligati le società di revisione ed i liberi professionisti.

Quanto a questi ultimi, si tratta di (art. 2 del D.Lgs n. 56/04)

A) soggetti iscritti:

- nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
- nel registro dei revisori contabili;
- nell'albo dei dottori commercialisti;
- nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;

B) notai e avvocati solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare ovvero assistono i clienti nella progettazione e realizzazione di alcune specifiche operazioni, tassativamente previste dalla legge.

Il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, ed il Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 si applicano, tuttavia, solamente alle società di revisione ed ai liberi professionisti iscritti ad albi e registri.

<p>Art. 2 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141</p> <p>Art. 2. Destinatari.</p> <p>1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:</p> <p>a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei</p>	<p>Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006</p> <p>2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina</p> <p>Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:</p> <p>a) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;</p> <p>b) alle società di revisione.</p>
--	---

<p>ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;</p> <p><i>b)</i> ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:</p> <p>1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;</p> <p>2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;</p> <p>3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;</p> <p>4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;</p> <p>5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.</p> <p>2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.</p>	<p>In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:</p> <p>a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;</p> <p>b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;</p> <p>c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;</p> <p>d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;</p> <p>e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.</p>
--	--

Dlgs 20/2/2004 n. 56



OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

A) IMMEDIATA VIGENZA

Obblighi vigenti dal 14/03/04

B) REGOLAMENTO

Obblighi rinviati all'entrata
in vigore del regolamento del MEF

A) OBBLIGHI IN VIGORE dal 14/03/2004

- Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze:
notizie relative alla violazione dell'art. 1 della legge antiriciclaggio

Anche in ordine all'attività di sindaco (Art. 7 del D.Lgs. 20/2/2004, n. 56)

D.Lgs n. 56/04

Art. 7.

Sanzioni amministrative.

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

- Istituzione misure controllo interno e formazione (Art. 8 del D.Lgs. 20/2/2004, n. 56, e Provv. UIC del 24 febbraio 2006)

Art. 8, c. 1, del D.Lgs n. 56/04	Provv. UIC 24 febbraio 2006
<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie e finali.</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V</p> <p style="text-align: center;">Altri Obblighi</p> <p>1. Controlli interni</p> <p>I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.</p> <p>Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.</p> <p>I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.</p> <p>2. Formazione</p> <p>I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie per assicurare la conoscenza aggiornata della affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.</p> <p>La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.</p>

	<p>Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.</p> <p>Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.</p>
--	---

B) OBBLIGHI in vigore dal 22/04/2006

- Identificazione
- Registrazione e conservazione
- Segnalazione

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

- a) identificare i clienti;
- b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
- c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;

Tavola n. 3

Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

Finalità della previsione: limitazione dell'uso del contante e di titoli al portatore.

Ambito della verifica (Art. 1 L. 05/07/1991 n. 197):

- Trasferimenti tra soggetti diversi di somme e di titoli al portatore > € 12.500 solo tramite intermediari abilitati
- Assegni d'importo > € 12.500 con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità

Art. 1 della Legge antiriciclaggio.

Art. 1

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*bis*. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-*ter*. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis* produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

2. I vaglia postali e cambiali e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti

per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

2-*bis*. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. (comma soppresso) .

6. (comma soppresso) .

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8 (comma soppresso) .

Tavola n. 4

OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

A) PRESUPPOSTI:

IDENTIFICAZIONE:
QUANDO
È
DOVUTA

Oggetto della prestazione professionale > € 12.500

Presenza di operazioni frazionate

Operazione di valore indeterminato o non determinabile

In ogni caso: costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Art. 3 del D.Lgs n. 56/04	Art. 3 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
<p data-bbox="459 1077 539 1106">Art.3.</p> <p data-bbox="284 1128 721 1193">Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni.</p> <p data-bbox="225 1238 780 1637">1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.</p> <p data-bbox="225 1682 780 2112">2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di</p>	<p data-bbox="1034 1099 1118 1128">Art. 3.</p> <p data-bbox="903 1133 1257 1162">Obblighi di identificazione.</p> <p data-bbox="804 1207 1359 1384">1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a €12.500.</p> <p data-bbox="804 1429 1359 1494">2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.</p> <p data-bbox="804 1538 1359 1641">3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.</p> <p data-bbox="804 1686 1359 1863">4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.</p> <p data-bbox="804 1908 1359 2121">5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in</p>

<p>esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.</p>	<p>nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.</p>
<p>Art. 13 del D.L. n. 625/79</p> <p>Art. 13</p> <p>1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) società di intermediazione mobiliare; d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) società fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) società Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica. <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.</p>	

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione⁽⁴⁾.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5-8 Omissis

Ulteriori
prescrizioni
dell'UIC

Incarichi di revisione contabile,
di tenuta di contabilità, paghe e
contributi e l'esecuzione di
adempimenti in materia di lavoro,
previdenza e assistenza.

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

PARTE II

Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell'identificazione

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati

identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta:

- a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a €12.500;
- b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l'attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate, occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché **gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.**

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

B) Modalità, tempi e contenuto dell'identificazione

MODALITA'
(come)

Diretta
Indiretta
A distanza

Art. 4 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
Art. 4. Modalità dell'identificazione.	PARTE II Identificazione dei clienti
1. L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del	3. Modalità dell'identificazione

cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;

b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

3. La presenza del cliente non è altresì necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:

a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

b) enti creditizi o enti finanziari di

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L'identificazione può essere **diretta, indiretta o a distanza**, secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identità, è in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.

6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L'identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente nei casi seguenti:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da

attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

- a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto;
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone

	<p>a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.</p> <p>L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.</p>
--	--

TEMPI
(quando)

(Reg. MEF) Momento d'inizio della prestazione
(UIC) Accettazione dell'incarico

Art. 4, c. 1, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
<p>Art. 4. Modalità dell'identificazione.</p> <p>1. L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p>PARTE II</p> <p>Identificazione dei clienti</p> <p><i>1. Presupposti e momento dell'identificazione</i></p> <p>L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.</p>

CONTENUTO
(cosa)

Dati identificativi
Anche del soggetto per conto del quale il cliente opera
Esistenza del potere rappresentativo (per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Art. 5, c. 1, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
<p style="text-align: center;">Art. 5. Obblighi di conservazione.</p> <p>1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:</p> <p>a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;</p> <p>b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;</p> <p>c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;</p> <p>d) la data dell'avvenuta identificazione;</p> <p>e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;</p> <p>f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">Identificazione dei clienti</p> <p>2. Contenuto dell'identificazione I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":</p> <p>a) per le persone fisiche, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;</p> <p>b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.</p> <p>I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.</p> <p>All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.</p> <p>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.</p>

Tavola n. 5

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

A) PRESUPPOSTI: stessi casi in cui sussiste l'obbligo d'identificazione dei clienti

Art. 5, c. 1, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
<p data-bbox="327 656 676 723">Art. 5. Obblighi di conservazione.</p> <p data-bbox="225 763 782 981">1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:</p> <p data-bbox="225 1021 352 1055">(Omissis)</p>	<p data-bbox="1002 656 1161 689">PARTE III</p> <p data-bbox="839 730 1326 797">Registrazione e conservazione delle informazioni</p> <p data-bbox="804 837 1142 871"><i>1. Contenuto dell'obbligo</i></p> <p data-bbox="804 911 1359 1128">I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:</p> <p data-bbox="804 1169 927 1202">(omissis)</p>

B) Modalità, tempi e contenuto degli obblighi

1. CONTENUTO



Dati oggetto della identificazione:

- Dati identificativi e attività lavorativa del cliente e della persona per la quale agisce
- Data e descrizione sintetica della prestazione

➤ Valore dell'oggetto della prestazione (se noto)



Registrazione del solo conferimento dell'incarico per le prestazioni professionali consistenti:

- nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi
- nella revisione contabile
- nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza

Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano (Prov. UIC).

Art. 5, c. 1, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
<p style="text-align: center;">Art. 5. Obblighi di conservazione.</p> <p>1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:</p> <p>a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;</p> <p>b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;</p> <p>c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;</p> <p>d) la data dell'avvenuta identificazione;</p> <p>e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">Registrazione e conservazione delle informazioni</p> <p><i>1. Contenuto dell'obbligo</i></p> <p>I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:</p> <p>(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;</p> <p>(b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;</p> <p>(c) la data dell'avvenuta identificazione;</p> <p>(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;</p> <p>(e) il valore dell'oggetto della prestazione</p>

<p>f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.</p>	<p>professionale, se conosciuto.</p> <p>Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.</p> <p>Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.</p>
---	---

2. MODALITÀ: archivio unico

{
 Informatico
 {
 Cartaceo
 ove non si disponga di
 una struttura informatizzata

È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio

Art. 6 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
<p style="text-align: center;">Art. 6. Modalità di tenuta dell'archivio.</p> <p>1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">Registrazione e conservazione delle informazioni</p> <p>2. Modalità</p> <p>Quando il conferimento dell'incarico è</p>

<p>cliente.</p> <p>2. Per i dati di cui alle lettere <i>e</i>) ed <i>f</i>) del primo comma dell'articolo 5, il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.</p> <p>3. L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.</p> <p>4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.</p> <p>5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L'UIC può indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.</p> <p>6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.</p> <p>7. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative</p>	<p>compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.</p> <p>Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico. Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati. La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.</p> <p>I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.</p> <p>Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.</p> <p>Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato B e conservando evidenza dell'informazione precedente.</p> <p>I dati e le informazioni devono essere</p>
---	--

<p>a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.</p> <p>8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare.</p>	<p>conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.</p>
---	---

3. TEMPI: {

- la registrazione deve avvenire entro 30 gg. dalla identificazione del cliente.
- la conservazione dei dati è prescritta per 10 anni dalla conclusione delle prestazione.

<p>Art. 6, c. 1 e 2, e Art. 5, c. 5, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141</p>	<p>Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006</p>
<p>Art. 6. Modalità di tenuta dell'archivio.</p> <p>1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.</p> <p>2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5, il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.</p> <p>Art. 5. Obblighi di conservazione.</p> <p>5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.</p>	<p>PARTE III</p> <p>Registrazione e conservazione delle informazioni</p> <p>2. Modalità</p> <p>I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.</p> <p>I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.</p>

Tavola n. 6

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Oggetto della segnalazione:

- ogni operazione che per:

- caratteristiche;
- entità;
- natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,

tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere possa trattarsi di riciclaggio.

Quando: senza ritardo e possibilmente prima del compimento dell'operazione (Art. 3 Legge antiriciclaggio, Art. 9 Reg. MEF)

Art. 3 Legge antiriciclaggio	Art. 9 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
<p data-bbox="459 1547 544 1576">Art. 3.</p> <p data-bbox="325 1599 679 1628">Segnalazioni di operazioni.</p> <p data-bbox="225 1673 783 2103">1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua</p>	<p data-bbox="1038 1547 1123 1576">Art. 9.</p> <p data-bbox="839 1599 1334 1666">Obbligo di segnalazione di operazioni sospette.</p> <p data-bbox="804 1711 1362 2103">1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti</p>

<p>disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.</p> <p>2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.</p> <p>3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-<i>ter</i>, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.</p>	<p>previsti dagli articoli 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale.</p> <p>2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.</p> <p>3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.</p>
---	--

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI

↓

GENERALI

↓

SPECIFICI

GENERALI	Utilizzo informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata
(Art. 11 del	

REG. del MEF)

Valutazione complessiva, nel tempo, dei rapporti intrattenuti con i clienti

Rilevazione di incongruenze rispetto:

- alla capacità economica;
- alle attività svolte;
- al profilo di rischio di riciclaggio

Art. 11 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141

Art. 11.

Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette.

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata.
2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio.
5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC, adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.

SPECIFICI
(Prov. UIC)

Precisazione dell'ambito dei criteri generali

Precisazione del profilo di rischio di riciclaggio

Indicatori di anomalia

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

PARTE IV

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

- a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio, interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);
- b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio, soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai **seguenti criteri generali**:

- a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;
- b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

- c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano alcuni **indicatori di anomalia** cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

- a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;
- b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
- c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

ALLEGATO C

Indicatori di anomalia

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di

seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili; le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

- Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.
- Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a 12.500 euro.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

- Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.
- Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.
- Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.
- Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.
- Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti,

qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

- 3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi.
- 3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

- 4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.
- 4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.
- 4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.
- 4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.
- 4.5 L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.
 - Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

- 5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
- 5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
- 5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro

in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

- Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.
- Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.
- Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di

responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (es. impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi).

7. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita;

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8. Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

- Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.

- Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione

o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

- Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.
- Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.
- Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

**1. IL PROFESSIONISTA CHE RILEVA GLI ELEMENTI DI SOSPETTO
PROVEDE PERSONALMENTE ALLA SEGNALAZIONE**

2. LA SEGNALAZIONE È INVIATA IN FORMA CARTACEA ALL' UIC

**PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE
SI DISTINGUONO DUE FASI:**

**RILEVAZIONE A CURA DEL
RESPONSABILE DELLA REVISIONE**

**ESAME ED EVENTUALE INVIO ALL'UIC,
A CURA EL TITOLARE O DEL LEGALE
RAPRESENTANTE O DI UN DELEGATO**

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

PARTE IV

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

- a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;
- b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

(Prov. UIC)

LA SEGNALAZIONE DEVE:

- 1. CONTENERE ASPETTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELL'OPERAZIONE**
- 2. ESSERE PRODOTTA SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DELL' UIC**

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

PARTE IV

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi

e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato E. Tale schema si articola in:

- a) dati del segnalante;
- b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
- c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio risorse informatiche approvvigionamento e servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

L'UIC TRASMETTE LE SEGNALAZIONI, SENZA IL NOME DEL SEGNALANTE, A:



POTERI DELL'UIC (art. 3 della Legge antiriciclaggio)

L'UIC può:

- chiedere informazioni ai professionisti ed agli altri soggetti tenuti alle segnalazioni
- sospendere l'operazione per un massimo di 48 ore
- effettuare approfondimenti

- avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi

Inoltre, l'UIC informa il segnalante sull'esito della segnalazione.

Art. 3 Legge antiriciclaggio

Art. 3. Segnalazioni di operazioni

Commi 1-3. Omissis

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al

presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne dà notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. Comma Soppresso.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

REGIME DI RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

(Artt. 3 e 3-bis della Legge Antiriciclaggio e Art. 12 del Reg. del MEF)

1. DIVIETO, SANZIONATO PENALMENTE IN CASO DI VIOLAZIONE, DI COMUNICARE LA SEGNALAZIONE A SOGGETTI DIVERSI DALL'UIC

2. L'IDENTITÀ DEI SEGNALANTI PUÒ ESSERE RIVELATA SOLO SU RICHIESTA DELL'A.G., CON DECRETO MOTIVATO.

Art. 3, comma 8, e art. 3-bis della Legge antiriciclaggio	Art. 12 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
<p style="text-align: center;">Art. 3, comma 8,</p> <p>8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3-bis.</p> <p style="text-align: center;">Riservatezza delle segnalazioni.</p> <p>1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.</p> <p>2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.</p> <p>3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.</p> <p>4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12.</p> <p style="text-align: center;">Modalità della segnalazione.</p> <p>1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.</p> <p>2. È fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.</p> <p>3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.</p> <p>4. L'UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.</p> <p>5. L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.</p>

possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

PARTE IV

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l'identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in

sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

Tavola n. 7

ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI

IDENTIFICAZIONE
REGISTRAZIONE
SEGNALAZIONE

Attività Svolte da Professionisti
quali organi gestione, amministrazione, controllo
e liquidazione (Prov. UIC)

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:

- c) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;
- d) alle società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- f) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- g) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- h) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- i) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- j) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di **organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse** dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al Capo I della stessa legge antiriciclaggio.

Esenzione dall'obbligo di segnalazione per le informazioni ricevute o ottenute sul conto del cliente nel corso:

- **dell'esame della posizione giuridica del cliente**
- **dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario (o consulenza per intentare o evitare il procedimento).**

L'esenzione riguarda anche:

- **giudizi arbitrali**
- **risoluzioni di controversie innanzi organismi di conciliazioni (Reg. MEF)**

Art. 2, comma 3, D.Lgs n. 56/04	Art. 10, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
<p>Art. 2 Ambito di applicazione</p>	<p>Art. 10. Esenzione dall'obbligo di segnalazione.</p>
<p>3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere <i>s)</i> e <i>t)</i>, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.</p>	<p>1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.</p> <p>2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.</p>

Tavola n. 8

SEGRETO PROFESSIONALE E PRIVACY

La segnalazione di operazioni sospette non viola l'obbligo del segreto professionale: se in buona fede non comporta responsabilità di alcun tipo (Art. 3, c. 7, Legge antiriciclaggio e art. 9, comma 3, Reg. MEF).

<p>Art. 3 Legge antiriciclaggio</p> <p>Art. 3. Segnalazioni di operazioni</p> <p>Commi 1-6. Omissis</p> <p>7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.</p>	<p>Art. 9, c. 3, D.M. 3 febbraio 2006, n. 141</p> <p>Art. 9. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette.</p> <p>3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.</p>
---	--

PRIVACY

L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati» personali ed è pertanto sottoposto alla disciplina dettata dal Codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n. 196/03.

Ne derivano gli obblighi di:

- Rilasciare informativa idonea
- Rispettare misure minime di sicurezza nella tenuta archivio.

Articolo 8 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141

Art. 8.

Protezione dei dati e delle informazioni.

1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera *a*), dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Tavola n. 9

Violazioni e sanzioni

Art. 13 D.L. n. 625/79

Violazione	Sanzione
Violazione dell'obbligo di identificazione e registrazione nell'archivio	Multa da 2.582,28 a 12.911,42 euro
Omissione (da parte dell'esecutore) delle generalità della persona per conto della quale si esegue l'operazione	Reclusione da 6 a 12 mesi e multa da 516,45 a 5.164,57 euro

D.L. n. 625/79

Art. 13

1. – 6. Omissis

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 5 Legge antiriciclaggio

Violazione	Sanzione
Omessa istituzione dell'archivio	arresto da 6 a 12 mesi e ammenda da 5.164,56 a 25.822,84 euro
Violazione dell'obbligo di segretezza	arresto da 6 a 12 mesi e ammenda da 5.164,56 a 51.545,69 euro
Omessa segnalazione di operazioni	sanzione pecuniaria dal 5% al 50% del

sospette	valore dell'operazione
Violazioni limitazione uso del contante: art. 1 della legge antiriciclaggio	sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito
Libretti al portatore con saldo superiore a 12.500 euro	Sanzione pecuniaria: - fino al 20% del saldo => se inferiore a 250.000 euro; - dal 20% al 40% del saldo => se superiore a 250.000.
Infrazione disposizioni applicative del MEF	Sanzione amministrativa fino a 51.645,69 euro

Legge antiriciclaggio

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli.

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
2. Comma soppresso.
3. Comma soppresso.
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
- 6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a €250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4,

comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le

sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

Art. 7 D.Lgs n. 56/04

Violazione	Sanzione
Violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF	Dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione
Violazione degli obblighi informativi all'UIC	Da 500 a 25.000 euro
Mancato rispetto del provvedimento adottato dall'UIC di sospensione di operazioni segnalate come sospette	Da 5.000 a 200.000 euro

D.Lgs n. 56/04

Art. 7.

Sanzioni amministrative.

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, le segnalazioni

devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;

4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €25.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000.

6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.